

Deliberazione 21 settembre 2009 - EEN 15/09

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0808829100306R001-1#2 presentata da Sirio Energy S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 4 febbraio 2009, n. 1102/2009 (deliberazione 11 maggio 2009, EEN 5/09)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) e, in particolare, la scheda tecnica n. 1, relativa alla sostituzione in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, (di seguito: scheda tecnica n. 1);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera v), e l'articolo 14;

- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007 n. 345/07 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2008 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008 EEN 14/08 (di seguito: deliberazione EEN 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la comunicazione della società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 4 febbraio 2009, n. 1102/2009 (di seguito: sentenza n. 1102/2009);
- la sentenza del Tar Lombardia n. 4148 depositata il 25 giugno 2009, n. 4148/2009 (di seguito sentenza n. 4148/2009);
- le sentenze del Tar Lombardia dal n. 1884 al n. 1889, depositate il 12 marzo 2009 e n. 4381, depositata il 16 luglio 2009;
- l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, depositata il 7 aprile 2009, n. 1768/2009 (di seguito: ordinanza n. 1768/2009);
- la diffida in data 8 aprile 2009 (prot. Autorità n. 016971 del 9 aprile 2009) con cui Sirio Energy S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1102/2009;
- la deliberazione 11 maggio 2009 EEN 5/09 (di seguito: deliberazione EEN 5/09).

Considerato che:

- con deliberazione n. 173/07 l’Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all’Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l’assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell’intendimento della normativa e della regolazione, nonché l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);

- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0808829100306R001-1#2, presentata dalla società Sirio Energy S.r.l. in data 1 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30142 del 5 dicembre 2006) è stata oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 14/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta ritenendo che, sulla scorta degli elementi acquisiti e dei soli documenti depositati dalla società prima dell'audizione finale, dal riesame della richiesta fossero emerse difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione di riferimento, con particolare riguardo all'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento previsto dalla regolazione di riferimento; l'Autorità ha ritenuto inammissibile la documentazione presentata da Sirio Energy S.r.l. nel corso dell'audizione finale, in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;
- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la citata deliberazione EEN 14/08 l'Autorità ha altresì consentito alla società Sirio Energy S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal responsabile del procedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione oggetto del riesame, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1, riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
- con comunicazione prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008, la società Sirio Energy S.r.l. si è avvalsa della possibilità di cui al precedente alinea, inviando all'Autorità una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici avente codice 0808829100308R002, specificando che con ciò non intendeva prestare acquiescenza a tale provvedimento e riservandosi espressamente di impugnare il medesimo;
- con sentenza n. 1102/2009, notificata il 10 febbraio 2009, il Tar Lombardia ha accolto per motivi meramente formali il ricorso proposto da Sirio Energy S.r.l. avverso la deliberazione EEN 14/08, con particolare riferimento alla inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla stessa società in sede di audizione finale, ma ha riconosciuto che *“[l]’approfondimento dell’istruttoria, deciso con la delibera 173/07, riguardava gli aspetti sostanziali dei progetti (essendo teso ad appurare eventuali deficienze nella loro attuazione che potevano essere state oscurate dal metodo di rendicontazione forfettaria basato sull’invio dei buoni)”*;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che, in esecuzione del giudicato, l'Autorità è tenuta a riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da Sirio Energy S.r.l., applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e tenendo conto della documentazione presentata dalla società in sede di audizione finale;
- avverso la citata sentenza n. 1102/2009 l'Autorità ha proposto appello con domanda di sospensione cautelare;

- con ordinanza n. 1768/2009 il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione cautelare, precisando che restano ferme in capo all’Autorità le “*facoltà di apprezzamento al riguardo*”;
- con atto di diffida in data 8 aprile 2009 Sirio Energy S.r.l. ha chiesto che si desse esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009;
- con deliberazione 11 maggio 2009 EEN 5/09 (di seguito: deliberazione EEN 5/09) l’Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0808829100306R001-1#2 presentata da Sirio Energy S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009, salvo e impregiudicato l’esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009, tuttora pendente;
- con la medesima deliberazione l’Autorità ha altresì disposto di differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002, inviata dalla società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008), presentata in base a quanto previsto al punto 2 della deliberazione EEN 14/08, sino all’esito del procedimento di cui alla medesima deliberazione e salvo e impregiudicato l’esito del giudizio in corso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009;
- la deliberazione EEN 5/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Sirio Energy S.r.l. nell’ambito del precedente procedimento di riesame, incluso il documento depositato dalla società in sede di audizione finale, e che le informazioni esaminate nell’ambito del nuovo procedimento hanno altresì incluso le dichiarazioni e il materiale inviato dalla società Sirio Energy S.r.l. agli uffici dell’Autorità precedentemente all’avvio del procedimento di riesame;
- con sentenza n. 4148/2009 il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso presentato da Sirio Energy S.r.l. per l’esecuzione della sentenza n. 1102/2009;
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione presentata dalla società Sirio Energy S.r.l. e avente codice 0808829100306R001-1#2 e a valutare, in particolare, l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati.

Considerato inoltre che:

- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall’Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- il meccanismo è sostenuto, tra l’altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e tale contributo concorre a determinare il valore dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti;
- tra le condizioni di applicabilità della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 è espressamente indicata la realizzazione dell’intervento oggetto della scheda stessa (ossia la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade

fluorescenti compatte con alimentatore incorporato) esclusivamente nel settore domestico;

- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario di cui sopra, gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di lampade effettivamente consegnate ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l'Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 buono per ogni lampada);
- l'ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che i progetti sarebbero stati realizzati con l'impegno, la diligenza e la buona fede necessari a garantire che almeno la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per la richiesta della lampada alla quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;
- nell'ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con nota in data 24 agosto 2007 (prot. Autorità n. AG/M07/3825) il responsabile del procedimento ha richiesto alla società Sirio Energy S.r.l., tra l'altro di :
 - descrivere il contenuto dei buoni inviati (es.: numero di unità fisiche di riferimento ottenibili con ogni buono, eventuale scadenza per l'utilizzo del buono), inviandone anche copia;
 - indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
 - indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui i buoni erano stati inviati ai consumatori domestici e quella in cui erano stati ricevuti da parte degli stessi;
 - indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni inviati dai consumatori domestici e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
 - fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni che risultavano essere stati utilizzati dai consumatori domestici in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
 - descrivere le modalità utilizzate per l'invio dei buoni fornendo idonea documentazione a supporto, precisando che, nel caso in cui fossero stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi, doveva essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura alla società del servizio indicato o di altra documentazione contrattuale dalla quale fosse possibile verificare la fornitura del servizio alla società con le modalità indicate dalla medesima, incluse quelle per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni);
 - fornire copia dell'eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ai buoni;
- con comunicazione in data 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25475 del 24 settembre 2007), la società Sirio Energy S.r.l. ha risposto alle richieste di cui al precedente alinea fornendo documentazione che l'Autorità ha ritenuto non idonea a rendere verificabile che i buoni fossero stati inviati esclusivamente a clienti del settore domestico poiché, come precisato nella comunicazione delle risultanze

istruttorie inviata alla società in data 29 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15826), dalla tale documentazione risulta che gli indirizzi dei nominativi ai quali inviare i buoni sono stati estratti, da una soggetto terzo, da “*pubblici elenchi*” e che la documentazione inviata ai clienti unitamente ai buoni non faceva esplicito riferimento all’installazione delle lampade, ottenibili mediante i buoni, in esclusivo ambito domestico;

- con la citata comunicazione in data 17 settembre 2007, la società Sirio Energy S.r.l.: ha dichiarato che il tasso di ritorno dei buoni distribuiti era stato pari al 4,16%; ha dichiarato di aver inviato 5 buoni a ciascun indirizzo postale; ha prodotto copia dei buoni distribuiti nei quali è chiaramente indicata la data del 24 dicembre 2006 come termine per fruire del buono stesso, ossia per il diritto a ricevere di una lampada a basso consumo “*entro 120 giorni dal ricevimento del buono*” stesso da parte della stessa Sirio Energy S.r.l.; ha indicato che tutti buoni sarebbero stati spediti il 29 novembre 2006 e dovrebbero “*presumibilmente*” essere stati tutti consegnati ai destinatari entro il 6 dicembre 2006;
- la documentazione presentata dalla società in sede di audizione finale e acquisita agli atti del nuovo procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar n. 1102/2009, non è idonea a rendere verificabile il rispetto del settore di intervento previsto dalla regolazione di riferimento, ossia del settore di intervento domestico, per i motivi indicati nella comunicazione inviata dal responsabile del procedimento alla società in data 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36925);
- con la comunicazione di cui al precedente alinea, conformemente all’art. 6, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha pertanto nuovamente invitato la società Sirio Energy S.r.l. a depositare idonea documentazione, anteriore alla presentazione dell’istanza di verifica e certificazione e della relativa scheda di rendicontazione, da cui risultasse che la società ha realizzato il progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100306R001-1#2 attraverso la preventiva individuazione e selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni esclusivamente tra quelli di abitazioni civili;
- con la medesima comunicazione del 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36925), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società Sirio Energy S.r.l. di indicare eventuali aggiornamenti del tasso di ritorno dei buoni distribuiti nell’ambito del citato progetto (ossia del rapporto percentuale tra il numero di buoni utilizzati dai consumatori e, dunque, delle lampade effettivamente distribuite, e il numero di buoni distribuiti dalla società) rispetto a quello dichiarato dalla stessa società nell’ambito del precedente procedimento, pari al 4,6%;
- con nota del 6 luglio 2009 (prot. Autorità n. 38314), il responsabile del procedimento ha trasmesso alla società Sirio Energy S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento avviato in esecuzione della sentenza del Tar n. 1102/2009, nelle quali è stata evidenziata l’impossibilità di verificare la realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100306R001-1#2 con modalità conformi al quadro normativo e regolatorio di riferimento, con particolare riguardo al rispetto del settore di intervento domestico, per i motivi già evidenziati nella comunicazione inviata alla società in data 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36925);
- con nota in data 7 luglio 2009 (prot. Autorità n. 38510), la società Sirio Energy S.r.l. ha risposto alla comunicazione del responsabile del procedimento del 30 giugno 2009:

- dichiarando che non vi sono aggiornamenti in ordine al tasso di ritorno dei buoni distribuiti rispetto a quanto dichiarato nell'ambito del precedente provvedimento di riesame, ossia al 4,6%;
- dichiarando di *“non avere mai formulato alcuna richiesta scritta”* alla società terza che le ha fornito gli indirizzi che sarebbero successivamente stati utilizzati dalla stessa Sirio Energy S.r.l. per l'invio dei buoni rendicontati nell'ambito della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100306R001-1#2;
- producendo ulteriore documentazione, finalizzata a dimostrare il rispetto del settore di intervento domestico previsto dalla regolazione di riferimento;
- richiedendo l'audizione finale;
- con nota del 7 settembre 2009 (prot. Autorità n. 50505) il responsabile del procedimento ha convocato la società Sirio Energy S.r.l. per l'audizione finale;
- in data 11 settembre 2009 si è svolta l'audizione finale della società Sirio Energy S.r.l., rappresentata dall'avv. Michele Calleri.

Ritenuto che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. v) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto *“... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”*.
- l'articolo 14 delle Linee guida dispone che *“... i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13”*;
- in una serie di sentenze rese su fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento, il Tar Lombardia ha precisato che con il procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07 - e rinnovato nei confronti di Sirio Energy S.r.l. con deliberazione EEN 5/09 - l'Autorità *“pur volendo salvaguardare l'affidamento riposto dalla imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfettaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più approfondita onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non siano imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di calcolo alquanto sommari”* (sentenza n. 1889/2009); l'Autorità ha quindi semplicemente *“inteso verificare se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base ai criteri di buona fede e diligenza (artt. 1175 e 1375 del codice civile)”* (sentenza n. 4381/2009);
- le Linee guida e il dovere giuridico di buona fede e correttezza imponevano a Sirio Energy S.r.l. sia di pre-constituire e conservare la documentazione cartacea idonea a rendere successivamente verificabile dall'Autorità la corretta preparazione ed esecuzione del progetto e in particolare il rispetto del settore di intervento; sia di compiere, in sede di esecuzione del progetto, tutti gli atti necessari a massimizzare il tasso di ritorno dei buoni;

- la documentazione fornita dalla società nel corso dell'intero procedimento di riesame avviato con deliberazione 12 luglio 2007 n. 173/07 e della sua rinnovazione, avviata con deliberazione 11 maggio 2009 EEN 5/09, non sia idonea a rendere verificabile che le lampade a basso consumo siano state distribuite esclusivamente a clienti del settore domestico, come invece previsto dalla regolazione di riferimento in quanto:
 - la società non ha fornito alcuna documentazione contrattuale che attesti che ha realizzato il progetto in esame, attraverso la preventiva individuazione e selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni e poi le lampade a basso consumo, esclusivamente tra quelli di clienti appartenenti al settore domestico;
 - nella comunicazione del 7 luglio 2009 la società ha affermato che la regolazione di settore non imporrebbe di specificare che le lampade a basso consumo debbono essere utilizzate esclusivamente in ambito domestico, ciò nonostante che la scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, utilizzata da Sirio Energy S.r.l. per la presentazione dell'istanza di verifica e certificazione, indichi espressamente tra le condizioni del suo utilizzo il "*Settore di intervento: domestico*";
 - nella medesima comunicazione del 7 luglio 2009 la società ha ammesso di non aver mai formulato richiesta scritta in tal senso, in qualsivoglia forma, alla società che le ha fornito gli indirizzi ai quali sono stati inviati i buoni rendicontati nella richiesta di verifica e certificazione, poiché a suo avviso, nonostante il chiaro tenore letterale degli artt. 1, comma 1, lett. v) e 14 delle Linee guida, queste ultime non imporrebbero espressamente al titolare del soggetto di conservare alcuna documentazione a riprova della veridicità delle dichiarazioni rese nella istanza di verifica e certificazione;
 - i documenti allegati alla comunicazione del 17 settembre 2007 sono costituiti dagli accordi intercorsi con un soggetto terzo, aventi ad oggetto "servizio di spedizione senza materiale affrancatura", dai quali non si evince l'oggetto di tale spedizione, e da documentazione fiscale inviata a Sirio Energy S.r.l. da altro soggetto terzo nella quale si fattura il corrispettivo per la fornitura di "*nominativi provenienti da pubblici elenchi*"; in aggiunta la documentazione inviata unitamente ai buoni, allegata alla citata comunicazione, non fa esplicito riferimento all'installazione delle lampade ottenibili mediante i buoni esclusivamente in ambito domestico;
 - il documento depositato in sede di audizione finale dell'originario procedimento di riesame e acquisito nell'ambito della rinnovazione consiste in una dichiarazione non datata e non protocollata, firmata da un rappresentante della società fornitrice degli indirizzi ai quali sarebbero stati successivamente inviati i buoni, da cui si evince soltanto che i nominativi a cui si riferisce la fattura di cui al precedente alinea sono "*tratti da pubblici elenchi relativi esclusivamente al settore domestico*";
 - gli elenchi cartacei dei nominativi che sarebbero stati utilizzati per l'invio dei buoni, messi a disposizione dell'Autorità con la comunicazione del 29 gennaio 2007 ma mai prodotti prima perché a dire della società costituivano "*una documentazione troppo voluminosa*", sono stati presentati solo con la comunicazione del 7 luglio 2009 e non costituiscono da soli documentazione idonea ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. v) e 14 delle Linee guida;

- con la comunicazione di cui al precedente alinea la società ha depositato anche un CD-ROM, contenente la versione in formato elettronico dei menzionati elenchi e che, afferma la società, risalirebbe al novembre del 2006, dunque a data anteriore alla presentazione dell'istanza di verifica e certificazione; pur trattandosi di supporto che poteva essere agevolmente e tempestivamente consegnato all'Autorità già nel corso dell'originario procedimento di riesame avviato a luglio del 2007, la società non ha fatto mai menzione del CD-ROM prima del luglio 2009;
- l'ulteriore dichiarazione inviata dalla società in allegato alla comunicazione del 7 luglio 2009, redatta dal legale rappresentante della società fornitrice degli indirizzi ai quali sarebbero stati successivamente inviati i buoni si limita a confermare *ex post* il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal medesimo soggetto e depositata dalla società nell'audizione finale del 19 giugno 2008, senza indicare o allegare alcuna documentazione a supporto della corretta preparazione ed esecuzione del progetto;
- l'indicazione, sui singoli buoni distribuiti dalla Sirio Energy S.r.l., di una data limite oltre la quale gli stessi non sarebbero più stati fruibili, che implicava, secondo le informazioni rese dalla stessa società, la disponibilità di meno di un mese per il loro utilizzo da parte dei destinatari, abbia contribuito al basso tasso di ritorno dei buoni registrato dal progetto sin dal 17 settembre 2007 e rimasto, infatti, invariato nei successivi due anni (come dichiarato dalla stessa società nella rinnovazione del procedimento);
- la previsione, da parte della Sirio Energy S.r.l., di un lasso di tempo di 120 giorni tra il ricevimento dei buoni compilati e l'impegno a recapitare le lampade ai consumatori domestici è indicativa del fatto che la società prevedesse un tasso di ritorno di gran lunga inferiore al 50% alla base del meccanismo di rendicontazione forfettario e, nella preparazione del progetto, avesse deciso di acquistare solo il quantitativo di lampade esattamente corrispondente all'effettivo tasso di ritorno dei buoni inviati, che per ammissione della società è stato pari al 4,6%;
- dall'esame della richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Sirio Energy S.r.l. con codice 0808829100306R001-1#2, della documentazione depositata sia nel corso dell'originario procedimento di riesame sia nell'ambito della sua rinnovazione, emerge l'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento, che costituiva condizione essenziale per l'utilizzo della scheda tecnica n. 1 della delibera n. 234/2002 e per l'applicazione del meccanismo di rendicontazione forfettaria dei buoni;
- dagli elementi di fatto e di diritto sopra illustrati risulta che Sirio Energy S.r.l. non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie a garantire la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni (e, dunque, dei benefici per i destinatari e per la collettività);
- la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Sirio Energy S.r.l. con codice 0808829100306R001-1#2 deve essere pertanto rigettata;
- la presente deliberazione è adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009, avverso la quale è tuttora pendente l'appello proposto dall'Autorità e non costituisce acquiescenza alla predetta sentenza;
- è opportuno sospendere il procedimento relativo alla valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002, inviata dalla società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto

2008), in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso la predetta sentenza, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0808829100306R001-1#2 presentata dalla società Sirio Energy S.r.l.;
2. di sospendere il procedimento relativo alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002, inviata dalla società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28/08/2008) in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1102/2009;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Sirio Energy S.r.l. con sede in Roma nella via Amalfi 60;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis